



STUDIO TREMENTOZZI

Newsletter

26 novembre 2018

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Il 23 ottobre scorso il Governo ha emanato il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2019. Il provvedimento è attualmente all'esame delle camere per la conversione in legge.

Le disposizioni introdotte riguardano soprattutto la c.d. *"pacificazione fiscale"*, la conferma dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati a partire dal 1° gennaio 2019, con la previsione di un avvio *soft* per i primi 6 mesi, e l'introduzione di un nuovo calendario sull'obbligo di emissione degli *"scontrini elettronici"* per gli operatori economici che operano con il pubblico.

In particolare, i provvedimenti relativi alla *"pacificazione fiscale"* risultano piuttosto articolati con l'introduzione della c.d. rottamazione-ter, con la possibilità definire in maniera agevolata i PVC, gli atti di accertamento e le controversie tributarie in corso, con lo stralcio dei ruoli fino a €1.000, e con la facoltà per i contribuenti di presentare una dichiarazione integrativa agevolata per integrare o correggere errori e omissioni di precedenti dichiarativi fiscali.

Si ricorda che il DL 119/2018 è ancora in fase di conversione in legge e che potrebbe subire modifiche o variazioni anche rilevanti nel corso dell'iter parlamentare di approvazione.

Nelle pagine seguenti si forniranno indicazioni sintetiche sui provvedimenti di maggior interesse. A riguardo, lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Angelo Trementozzi

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Fax +39 (06) 5423 9631
Cell +39 (377) 7075 698
www.studiotrementozzi.com
trementozzi@uni.net
P.IVA 10949961006



Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2019
Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".

Sintesi degli interventi normativi di maggiore interesse:

Disposizioni in Materia di Pacificazione Fiscale

artt. 1-2

Definizione agevolata di:

- **processi verbali di constatazione (PVC)**
- **atti del procedimento di accertamento**

É prevista la definizione agevolata mediante il pagamento dei soli importi dovuti a titolo d'imposta, senza sanzioni e interessi.

La definizione si perfeziona con la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa e con il versamento della maggiore imposta autoliquidata.

L'imposta può essere pagata in unica soluzione oppure rateizzata fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

Il 31-mag-2019 è il termine sia per la presentazione della dichiarazione integrativa che per il pagamento della maggiore imposta (in unica soluzione o della prima rata della rateizzazione).

Possono essere oggetto di definizione agevolata i PVC e gli atti notificati entro il 24-ott-2019.

Non è consentita la possibilità di utilizzare crediti d'imposta in compensazione.

art. 3

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. Rottamazione-TER)

Possono essere rottamati i ruoli affidati all'agente della riscossione tra il 1-gen-2000 e il 31-dic-2017 mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo d'imposta (oltre a interessi, aggio di riscossione e spese di notifica) e senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31-lug-2019 oppure mediante rateizzazioni in un numero massimo di 10 rate con scadenza il 31-lug e il 30-nov di ogni anno.

Per beneficiare della rottamazione dovrà essere presentata specifica domanda entro il 30-apr-2019. Entro la stessa data è ammessa la rettifica/integrazione dell'eventuale domanda già presentata.

Il 30-giu-2019, l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate eventualmente richieste.

Con modalità diverse è possibile rimettere in *bonis* le precedenti rottamazioni (1° e 2°) eventualmente decadute per il mancato pagamento (integrale o parziale) delle rate dovute. In particolare, per chi ha aderito alla rottamazione-bis è possibile regolarizzare entro il 7-dic-2018 l'eventuale mancato pagamento delle rate in scadenza a lug-set-ott 2018 con il differimento automatico delle restanti somme a partire dal 31-lug-2019.



Con la presentazione della domanda di rottamazione si beneficia della sospensione dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle in essere vengono fermate.

Inoltre, il pagamento del primo o dell'unica rata della rottamazione estingue le procedure esecutive in essere.

Nota Bene: è possibile che in sede di conversione in legge del Decreto venga introdotta un'ulteriore agevolazione che potrebbe portare ad un abbattimento fino al 90% degli importi dovuti nel caso di contribuenti in comprovata difficoltà economica.

art. 4 Stralcio dei debiti fino a €1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

Sono automaticamente annullate tutte le cartelle esattoriali di importo fino a euro 1.000 emesse tra il 1-gen-2000 e il 31-dic-2010.

Nell'importo di euro 1.000 sono compresi capitale, interessi e sanzioni.

L'annullamento è effettuato alla data del 31-dic-2018.

art. 6 Definizione agevolata delle controversie tributarie

Possono essere definite le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione, mediante apposita domanda da presentarsi entro il 31-mag-2018.

La definizione potrà avvenire mediante il pagamento dei soli importi dovuti in relazione all'imposta oggetto del contenzioso con esclusione di interessi e sanzioni.

Sono previste le seguenti agevolazioni nel caso in cui l'AE risulti soccombente:

- in 1° grado: pagamento del 50% dell'imposta
- in 2° grado: pagamento del 20% dell'imposta

Le controversie in essere non sono sospese salvo che il contribuente non ne faccia esplicita richiesta. Sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24-ott-2018 e 31-lug-2019.

Se gli importi dovuti superano euro 1.000, è ammesso il pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. È esclusa la compensazione.

art. 7 Definizione agevolata per ASD e SSD

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte nel registro CONI possono avvalersi di una dichiarazione integrativa speciale per la regolarizzazione, tramite versamento volontario, di tutte le imposte dovute nel limite complessivo di euro 30.000 di imponibile per ciascun anno d'imposta.

La definizione agevolata prevede il pagamento:

- del 50% delle maggiori imposte accertate
- del 100% della maggiore iva
- del 5% delle sanzioni e degli interessi dovuti



art. 9

Dichiarazione integrativa speciale

È prevista la facoltà per i contribuenti di correggere, fino al 31.05.2019, errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA.

L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica senza sanzioni, interessi ed altri oneri accessori:

- un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, dell'IRAP;
- un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%;
- un'IVA con aliquota media uguale al rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili (diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili) ed il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Il perfezionamento avviene con il versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 31.07.2019, senza avvalersi della compensazione.

La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

Altre Disposizioni

artt. 10-15

Fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per tutti gli operatori economici.

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni per chi non riuscirà a rispettare i nuovi adempimenti saranno *soft*:

- non si applicano se la fattura è comunque emessa e contabilizzata entro il normale termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;
- si applicano con riduzione dell'80% se la fattura elettronica è emessa e contabilizzata entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

A partire dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

Con riguardo alla contabilizzazione delle fatture emesse, viene stabilito che l'annotazione nell'apposito registro iva vendite deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (precedentemente, il termine generale era entro 15 dalla data dell'operazione).



In merito alla registrazione delle fatture elettroniche relative agli acquisti, viene abrogato l'obbligo di attribuzione di un protocollo progressivo iva.

In tema di detrazione IVA, si stabilisce che entro il giorno 16 di ciascun mese (stesso termine dell'autoliquidazione IVA), può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (in questo caso vale la data di ricezione della E-fattura).

art. 17

Scontrini elettronici

Viene introdotto l'obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.

Ciò consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta del registro corrispettivi e la conservazione degli scontrini.

L'obbligo scatterà:

- dal 1° luglio 2019 ai soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.